

COMUNE DI CAPONAGO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 29 del 28.9.2001

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di CAPONAGO è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo .

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie: esercita altresì, le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei propri cittadini e delle sue formazioni sociali. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Comunità.

6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

7. Il Comune proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 2 - Il territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio del Comune definiscono la circoscrizione, sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il territorio del Comune di CAPONAGO confina a sud con Carugate e Pessano, ad est con Cambiagio, a nord-ovest con Agrate B.za.

Art. 3 - Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo diviso a metà la cui parte superiore è di colore argento e la parte inferiore è di colore azzurro, in mezzo è raffigurato un leone racchiuso entro due trecce piegate in cerchio che si sovrappongono sotto il leone. All'esterno ornamenti esteriori da Comune. Il Gonfalone è costituito da un drappo merlato di colore bianco ed azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, al centro del quale è riportato lo stemma sopra descritto.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

3. La Giunta Comunale, su richiesta motivata, può concedere l'uso dello stemma.

Art. 4 - Finalità del Comune

1. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani, del ruolo della famiglia ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; in particolare il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con riguardo alla tutela dell'ambiente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di promozione alla vita indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, di tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

4. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso la valorizzazione di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

5. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle Istituzioni della Comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale.

6. Il Comune tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale e locale, dei costumi e delle tradizioni onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.

7. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato associativo in genere, per il senso civico e lo spirito di gratuità che intende esprimere, nonché la funzione delle associazioni del volontariato sociale in specie, per il senso di umanità e solidarietà che le animano nell'adempimento del loro compito a servizio della persona.

8. Il Comune riconosce il valore educativo, ludico e ricreativo e la funzione sociale dello sport; riconosce il ruolo delle associazioni che operano nel settore, ne valorizza l'operato e promuove organismi per l'introduzione, lo sviluppo e la pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni.

9. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

10. Il Comune può, in casi di particolare rilevanza sociale od economica, esprimere atti di solidarietà, anche mediante contributi economici, a popolazioni o categorie di persone non appartenenti al proprio ambito territoriale.

11. Il Comune può, altresì, nel rispetto dei principi generali della legge e con l'osservanza delle procedure e degli indirizzi di Governo, instaurare rapporti di solidarietà e di cooperazione nel campo dell'economia e della cultura con altri Enti sia all'interno, sia all'esterno dello Stato.

Titolo II STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I Lo Statuto

Art. 5 - Finalità dello Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;
specifica le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici, stabilisce le forme di collaborazione con la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
specifica inoltre le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 6 - Adozione, modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. L'adozione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del TUEL.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere contestuale all'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in

Commento [cdc1]: 2/3 di 17 =
12

vigore dello Statuto o dall'ultima modifica, salvo quanto disposto dal successivo art.8.

5. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può' essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Capo II I Regolamenti

Art. 7 - Finalità dei Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti:

- a) per l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 134, comma 3, del TUEL; una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli

5. Copia dei Regolamenti Comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Capo III Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 8 - Modalità di adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti, dovuti a leggi sopravvenute, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel TUEL, ed altre leggi e nello Statuto stesso, dal Consiglio Comunale.

Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 9 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 10 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consigli sono stabilite dalla legge.

2. Il deposito delle liste dei candidati al Consiglio Comunale comporta anche la presentazione del nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e del programma amministrativo.
Il programma amministrativo deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio é stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità locale.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al proprio Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL .

Commento [cdc2]: Art. 38, comma 8 del TUEL

Commento [cdc3]:

Commento [cdc4]:

Commento [cdc5]:

Commento [cdc6]:

4-bis. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante i cinque anni rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Consiglio Comunale provvede alla relativa surrogazione nella prima adunanza successiva alla notifica della vacanza del seggio, salvo quanto stabilito dal comma 4 in caso di dimissioni.

4-ter. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.59 TUEL, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4-bis.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del TUEL e di formulare interrogazioni e mozioni. Le modalità della presentazione degli atti anzidetti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede

processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità penale e civile. Quanto ai procedimenti penali, l'assistenza legale è assicurata in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente e si siano conclusi con formula piena, e cioè perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

10. Le note dei compensi presentate dai Professionisti che hanno assistito i predetti amministratori devono essere viste dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Art.13 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. a) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

b) Nel caso in cui l'Ente non abbia Funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

c) I soggetti di cui ai commi a) e b) rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art.14 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni. I Regolamenti sono votati nel loro insieme e secondo le modalità di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.

Art.15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente. Nelle more della designazione del capogruppo, lo stesso viene individuato nel Consigliere, non componente la Giunta, che ha riportato la maggior cifra individuale nella lista.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.16 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti composte con criterio proporzionale in relazione

alla consistenza numerica dei gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.¹

Commento [cdc7]: 12 Art. 38, 6° comma TUEL

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.²

Commento [cdc8]: 12 Art. 37 e seguenti TUEL e Reg. Consigli

Art.17 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'indagine, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La Presidenza delle Commissioni speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art.18 - Il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto delle norme di cui al TUEL, il Regolamento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni

2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.

Art.19 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessioni ordinarie per l'esame delle proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di Previsione e del rendiconto della gestione. In tutti gli altri casi, o quando la convocazione è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, si dà luogo a sessione straordinaria.³

Commento [cdc9]: 12 Art. 39, 2° comma TUEL

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni consecutivi naturali prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 (tre) giorni consecutivi naturali prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

¹ Art. 38, 6° comma, TUEL

² Art. 37 e seguenti TUEL e Regolamento Consiglio

³ Art. 39, 2° comma, TUEL

Art.20 - Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno fissato per la seduta.

3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio negli stessi termini di cui all'art. 19 comma 4 e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini

4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 5 (cinque) giorni consecutivi naturali prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 3 (tre) giorni consecutivi naturali prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

5. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 TUEL

7. Successivamente all'avvenuta convalida, il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana; da quindi comunicazione al Consiglio, che prende atto, della nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vice Sindaco.

8. Qualora il Consiglio Comunale non provveda, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento ad approvare i nuovi indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, s'intendono tacitamente confermati i criteri deliberati in precedenza.

Art.21 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La seduta del Consiglio Comunale è valida con l'intervento di almeno la metà ⁴ dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco e il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le sedute del Consiglio sono valide

Commento [cdc10]: 13 Art. 38 TUEL 17-1 = 16:2= 8

⁴ Art. 38 TUEL 17-1=16 16:2= 8

purché intervenga almeno un terzo⁵ arrotondato all'unità superiore, dei Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.

Commento [cdc11]: Art. 38
TUEL 16:3= 6

Commento [cdc12]:

3. I Consiglieri che non intervengono a numero 3 intere sessioni consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza scritta di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato, salvo in ogni caso il diritto dei Consiglieri Comunali di far valere le cause giustificative.

Art.22 - Astensione dei Consiglieri e divieti

1. I Consiglieri e gli Assessori extraconsiliari debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art.24 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art.25 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, ossia con un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

⁵ Art. 38 TUEL 16:3 = 6

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle, come pure gli astenuti, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Gli astenuti si computano come presenti ai fini della validità della seduta

4. Per le nomine espressamente riservate dalla legge al Consiglio Comunale si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.26 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza. Per la verbalizzazione, il Segretario può avvalersi del personale di segreteria.

2. In casi eccezionali, in caso di assenza del Segretario e nel caso non sia risultato possibile sostituirlo, il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, facendone espressa menzione nel verbale.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art.27 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art.28 - Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Nella stessa riunione, da tenersi entro 20 giorni dall'elezione, dopo aver sentito la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle elezioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Gli indirizzi generali di governo devono ispirarsi a criteri di fattibilità delle scelte programmatiche in relazione alle risorse finanziarie del Comune.

4. Il Sindaco, nella nomina dei componenti la Giunta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del TUEL, tiene presente quanto disposto, sulle pari opportunità, dalla L. n. 125 del 10/4/1991.

Art.28-bis - Incompatibilità con la carica di Assessore

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Sezione II - La Giunta Comunale

Art.29 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art.30 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a un terzo, arrotondato **aritmeticamente**,⁶ del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco. Nella

Commento [cdc13]: 16 Art. 47 TUEL

⁶ Art. 47 TUEL

composizione della Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 3 / 4 degli Assessori assegnati.⁷

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assessore più anziano d'età.

Art.31 - Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, di chiara esperienza tecnica, scientifica, amministrativa o professionale anche in riferimento alle scelte programmatiche indicate nella proposta degli indirizzi generali di governo comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Il Consiglio Comunale prende atto dell'accertamento dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere degli Assessori extraconsiliari subito dopo la comunicazione degli indirizzi generali di governo di cui al comma 1.

3. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art.32 – Vicesindaco

1. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco fino a nuova elezione qualora lo scioglimento del Consiglio Comunale sia dovuto a dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 TUEL.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Art.33 - Durata in carica della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal **Vicesindaco**.⁸

Commento [cdc14]: 17 Ar. 53 TUEL

Art.34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

⁷ Art. 6, comma 3, TUEL

⁸ Art. 53 TUEL

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.35 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per :

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.

3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta su proposta del Sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco entro dieci giorni dalla sopraggiunta cessazione dalla carica.

6. La cessazione dalla carica di Assessore e la relativa sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Qualora, per la sostituzione, il Sindaco si avvalga di persona di estrazione non consiliare, il Consiglio Comunale prende atto seduta stante dell'accertamento dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità di cui all'art. 31, comma 2

Art.36 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni dei singoli Assessori secondo quanto disposto dal successivo art.43.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

7. La Giunta può adottare un proprio Regolamento interno.

Art.37 - Competenze della Giunta

1. In generale la **Giunta**:⁹
- a) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, comma 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora col Sindaco nell'attuare gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - d) adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Commento [cdc15]: 18 Art. 48 TUEL

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio, da comunicare al Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, consistenti in prelevamenti dal fondo di **riserva**.¹⁰

Commento [cdc16]: 18 Art. 166 TUEL

Art.38 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto **termine**.¹¹

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventuali sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Commento [cdc17]: 19 Art. 175 TUEL

Art.39 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

⁹ Art. 48 TUEL

¹⁰ Art. 166 TUEL

¹¹ Art. 175 TUEL

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art.27 del presente Statuto.

Art.40 - Astensione degli Assessori e del Sindaco e divieti

1. Gli Assessori ed il Sindaco debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi

2. Gli Assessori extra consiliari si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Agli Assessori extraconsiliari è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Sezione III - Sindaco

Art.41 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

Art.42 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
- a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione ai compiti assegnati e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art.43; vigila sullo svolgimento dei compiti

- assegnati a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
- d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) nomina i componenti della Giunta;
 - f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti.
 - g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

2. Il Sindaco può assegnare ai Responsabili di Servizio la capacità di rappresentare l'Ente in giudizio attraverso delega.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.43 - Nomina del Vicesindaco - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina tra gli Assessori un Vicesindaco con l'incarico di sostituirlo secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto. Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, solo se è anche Consigliere Comunale.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore compiti di sovrintendenza e controllo ordinati organicamente per gruppi di materie e con delega a formare gli atti di ordinaria amministrazione relativi ai compiti loro assegnati, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art.62 del presente Statuto.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita delega per eventuali legalizzazioni, depositano la firma presso la Prefettura.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività. Il Sindaco dà comunicazione delle deleghe al Consiglio.

Art.44 - Termini per le nomine e le designazioni

1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di inottemperanza o di ritardo negli adempimenti il Comitato Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del TUEL.¹²

Commento [cdc18]: 21
Art.50, 9° comma, TUEL

Art.45 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al presente comma.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui gli stessi fossero incorsi.¹³

Commento [cdc19]: 22 Art.
54 TUEL

Art.46 - Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

¹² Art. 50, 9° comma, TUEL

¹³ Art. 54 TUEL

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede il Comune medesimo.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Assessore.

4. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, comma 1. a), a personale dipendente.

Art.46 bis – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.¹⁴

Commento [cdc20]: 22 Art. 53, 3° comma, TUEL

Titolo IV

BENI PUBBLICI COMUNALI

Art.47 - I beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.48 - L'amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco assicura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune: esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Il Responsabile di ragioneria è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa é determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono

¹⁴ Art. 53, 3° comma, TUEL

essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Titolo V CONTRATTI COMUNALI

Art.49 - L'attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

Art.50 - Le procedure per le determinazioni a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al precedente Art.49.

3. Il Comune si attiene alle direttive CEE recepite e alle procedure comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito Regolamento.

Titolo VI FUNZIONI E COMPITI COMUNALI

Art.51 - Le funzioni del Comune

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e della utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.52 - I Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Tit. X del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. La sovrintendenza relativa a questi servizi è esercitata dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal proprio ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Titolo VII UFFICI E PERSONALE

Art.53 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'albo di cui all'art. 98 del TUEL. Salvo quanto disposto dall'art. 100 del TUEL, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art.54 – Funzioni

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro all'interno dell'Ente, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quale l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art.55 - Vice Segretario

1. Il Comune può avere un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 54 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. I requisiti per l'accesso al posto sono stabiliti dal Regolamento organico del personale dipendente, in analogia a quelli prescritti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, in quanto compatibili.

Art.56 – Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite, dal Sindaco, al Segretario Comunale.

Art.57 – Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono allo stesso nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa.

Art.58 – Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:¹⁵

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento , in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) approva il piano ferie dei dipendenti predisposto dei Responsabili dei Servizi;
- f) presiede le Commissioni di concorso per i responsabili di servizio
- g) decide sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi nei casi di assenza o inerzia;

Commento [cdc21]: 26 Art. 107 TUEL

Art.59 – Uffici

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante un'attività per obiettivi, informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro, nonché del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento del Personale individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art.60 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in Uffici. Gli stessi

¹⁵ Art. 107 TUEL

debbono essere organizzati ed operare in modo tale da assicurare la massima efficacia ed efficienza all'azione dell'Ente nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi.

Art.61 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento della professionalità del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. La responsabilità degli Amministratori, del Segretario Comunale e dei dipendenti per i danni arrecati al Comune o a terzi è regolata dalla legge.

4. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

6. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

7. Ai Responsabili di Servizio spetta l'atto con il quale si stabilisce di costituirsi in giudizio.¹⁶

8. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.¹⁷

9. Le funzioni di Responsabile dei Servizi sono regolate dalla legge e disposte nel Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Commento [cdc22]: 27 Art. 107 TUEL

Commento [cdc23]: 27 Art. 110 TUEL

¹⁶ Art. 107 TUEL

¹⁷ Art. 110 TUEL

Titolo VIII RESPONSABILITA'

Art.62 - Disposizioni generali e prescrizione dell'azione di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità è personale e non si estende agli eredi.

Art.63 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui il Comune non abbia Funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario del Comune, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Titolo IX ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.64 - Principi dell'attività Amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità, di efficienza ed efficacia che si concretizza anche nella diminuzione dei tempi di risposta ai bisogni della collettività, nonché ai principi di partecipazione e di semplificazione delle procedure, delle norme generali della Legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere, su istanza degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti ai sensi della legge sull'azione amministrativa di cui al precedente comma 1.

Art.65 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Responsabile del servizio di segreteria é responsabile delle pubblicazioni.

Titolo X SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.66 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.¹⁸

Commento [cdc24]: 28 Art. 112 TUEL

Art.67 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi precipuamente nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata con prevalente capitale pubblico locale.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del TUEL.¹⁹

Commento [cdc25]: 29 Art. 113 TUEL

Art.68 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art.69 - La concessione a terzi

¹⁸ Art. 112 TUEL

¹⁹ Art. 113 TUEL

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione é regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art.70 - Le Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale é effettuata a mezzo di Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.²⁰

2. Le Aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica é stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali, di Assessori extraconsiliari e di Revisori dei conti. Sono inoltre inleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Delle predette nomine é data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva ai relativi provvedimenti.

5. Il Presidente, i componenti il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica o il Consiglio di Amministrazione decade in caso, rispettivamente, di revoca o di scioglimento da parte del Sindaco. Delle predette revoche o scioglimento é data motivata comunicazione nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva ai relativi provvedimenti. Le revoche o lo scioglimento devono essere accompagnati dalla nomina, rispettivamente, di nuovo Presidente, di nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione o di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

5-bis. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente, di singoli componenti il Consiglio di Amministrazione od allo scioglimento dello stesso quando abbia motivo di ritenere che il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o singoli componenti dello stesso non ottemperino a norme di legge e di Regolamento ovvero pregiudichino gli interessi dell'azienda o del Comune.

5-ter. Il Sindaco scioglie il Consiglio di Amministrazione quando esistono tentativi di infiltrazione di tipo mafioso nelle attività dell'azienda riguardanti appalti,

Commento [cdc26]: 29 Art. 114 TUEL

²⁰ Art. 114 TUEL

concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti simili per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l' "azienda".

5-quater. La revoca o lo scioglimento di cui ai precedenti commi devono essere preceduti dalla comunicazione da parte del Sindaco delle sue motivate intenzioni alle parti interessate perché deducano entro il termine perentorio di quindici giorni.

5-quinquies. Entro dieci giorni, trascorso il termine perentorio per le deduzioni di cui al comma 5-quater, il Sindaco può disporre, rispettivamente, la revoca o lo scioglimento.

6. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art.71 - Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di autonomia giuridica e gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione é stabilito dal Regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente o dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché per lo scioglimento dello stesso si applicano le norme di cui ai commi 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 70.

4. Il Direttore dell'istituzione é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni é stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" é disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art.72 - Le società per azioni e le società a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o **privati**.²¹

Commento [cdc27]: 31 Art. 113 TUEL

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale é realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto é stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale

Art.73 – Società per azioni a partecipazione minoritaria di Enti **Locali**²²

Commento [cdc28]: 32 Art. 116 TUEL

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente disposizione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di leggi specifiche. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo dell'Ente pubblico di nominare uno o più Amministratori e Sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 4,

²¹ Art. 113 TUEL

²² Art. 116 TUEL

comma 1, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'Ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui all'art. 116 del TUEL.

5. Per i conferimenti di Aziende, di complessi aziendali o di rami di essi ed ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale della società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Titolo XI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.74 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art.75 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art.114 del TUEL, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta²³ dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Commento [cdc29]: 33 Art. 31 TUEL

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso e disciplinare le nomine e le competenze degli Organi Consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), del TUEL; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi Consortili.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

7. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai Consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le Aziende speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti locali.

Art.76 - Unione di Comuni e servizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni²⁴

Commento [cdc30]: 33 Art. 32 e 33 TUEL

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del TUEL, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 33 del TUEL e nell'ambito delle previsioni regionali, il Comune può esercitare le funzioni trasferite dalla Regione in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere nelle forme stabilite dalla Regione stessa.

Art.77 – Accordi di programma²⁵

Commento [cdc31]: 33 Art. 34 TUEL

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o

²³ Art. 31 TUEL

²⁴ Art. 32 e Art. 33 TUEL

²⁵ Art. 34 TUEL

su i programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del TUEL.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni a pena di decadenza.

Titolo XII FINANZA E CONTABILITA'

Art.78 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune é riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art.79 - Attività finanziaria del Comune ²⁶

Commento [cdc32]: 34 Art. 149 TUEL

1. La finanza del Comune é costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

²⁶ Art. 149 TUEL

Art.80 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del TUEL.

2. Il Comune delibera entro il 31/dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia e degli allegati previsti dall'art. 172 del TUEL o da altre norme di legge.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.²⁷

Commento [cdc33]: 35 Art. 151 TUEL

Art.81 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore di cui all'art. 82 del presente Statuto.²⁸

Commento [cdc34]: 35 Art. 151 TUEL

Art.82 – Revisori del conto²⁹

1. La composizione del collegio dei revisori del conto, la durata in carica, le modalità di nomina ed i casi di incompatibilità sono disciplinati dagli artt. 234 e seguenti del TUEL.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi, le funzioni dell'ufficio dei revisori del conto e determina le modalità di revoca per inadempienza, nonché specifica le modalità di collaborazione con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo e le forme di collaborazione tra organi politici e burocratici del Comune e i revisori.

Commento [cdc35]: 35 Art. 234 TUEL

²⁷ Art. 151 TUEL

²⁸ Art. 151 TUEL

²⁹ Art. 234 TUEL

Art.83 – Tesoreria ³⁰

Commento [cdc36]: 36 Art.
208 TUEL

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossioni dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del TUEL, dal Regolamento di contabilità di cui all'art.152 del TUEL, nonché da apposita convenzione.

Art.84 - Controllo interno della gestione ³¹

Commento [cdc37]: 36 Art.
196 TUEL

1. Con apposite norme del Regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce i principi, gli indirizzi e gli organi attraverso i quali esercitare l'attività di controllo interno della gestione di cui all'art. 196 del TUEL.

2. Il Controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

³⁰ Art. 208 TUEL

³¹ Art. 196 TUEL

Titolo XIII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Criteri direttivi

Art.85 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati; ne garantisce, in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio sia nella determinazione degli indirizzi politico-amministrativi che nelle funzioni di controllo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune favorisce la partecipazione attraverso gli strumenti, gli istituti e gli organismi di cui agli articoli seguenti.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti su specifici problemi.

Art.86 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, prevede la partecipazione degli interessati nelle forme stabilite nell'apposito Regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 07/08/1990 n° 241.

Capo II Iniziative popolari

Art.87 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, in forma singola o associata, petizioni e proposte in forma associata dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.

2. L'istanza è diretta al Sindaco e deve avere forma scritta. Può essere presentata anche da un solo cittadino avente interesse sul territorio comunale e qualora si tratti di un organismo associativo deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. Qualora l'istanza sia firmata di più cittadini aventi interesse sul territorio comunale, dovrà essere indicata nella stessa la persona cui indirizzare ogni eventuale comunicazione. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto

entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco, il quale qualora l'aspetto sollevato sia di natura gestionale, richiederà, al Responsabile del Servizio interessato, apposita relazione che dovrà essere trasmessa all'interessato entro il termine massimo di 30 giorni.

La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi con atto motivato non soggetto a controllo, sulle petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente, potrà rivolgersi al Prefetto affinché lo stesso provveda a sollecitare l'Amministrazione Comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta, fissando nuovi termini.

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, sia singole che associate; le proposte e petizioni devono, invece, essere sottoscritte da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati. Le proposte di provvedimenti non sono, in ogni caso, ammesse nelle materie di cui al successivo art. 89.

Esse devono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere in modo chiaro e specifico l'oggetto della domanda che deve essere di competenza giuridica del Comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì devono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità

Alle proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a firma del Sindaco.

Art.88 – Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, può deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti e delle forze sociali in genere, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. Dei risultati delle consultazioni deve essere informato il Consiglio, il quale deve farne esplicita menzione negli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Art.89 – Referendum

1. E' ammesso Referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale. Hanno diritto di partecipare al Referendum consultivo tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camere dei Deputati.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

- c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e degli organismi di partecipazione;
- d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, la emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- f) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
- g) Regolamento Edilizio.

3. Si fa luogo al Referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto dei cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camere dei Deputati.

4. Il Referendum è indetto dal Sindaco.

5. Il quesito del Referendum deve essere chiaro e specifico e deve essere presentato nel testo integrale da sottoporre a consultazione popolare.

6. Sull'ammissibilità dei Referendum promossi dagli elettori decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Le spese per l'espletamento del Referendum sono a carico del Comune.

9. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, di presentazione e di svolgimento delle operazioni di voto.

10. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti purché i votanti rappresentino la maggioranza assoluta degli elettori, altrimenti è dichiarato respinto.

11. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

12. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve pronunciarsi con deliberazione contenente adeguate motivazioni, da approvarsi dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

13. Non si può dar luogo a referendum nel primo e nell'ultimo semestre della consiliatura.

Capo III Azione popolare

Art.90 –Azione Popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo IV **Pubblicità degli atti e diritto di accesso dei cittadini**

Art.91 – Pubblicità degli atti amministrativi³²

Commento [cdc38]: 39 Art.
10 TUEL

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art.92 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini³³

Commento [cdc39]: 39 Art.
10 TUEL

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Capo V **Associazioni**

Art.93 – Forme associative

1. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di immobili del Comune previa stipula di contratti di comodato, volte a favorire lo sviluppo socio-

³² Art. 10 TUEL

³³ Art. 10 TUEL

economimco, politico e culturale della Comunità. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta nelle forme regolamentari.

3. Il Comune attraverso la forma del convenzionamento potrà gestire, in collaborazione con le associazioni di volontariato, debitamente iscritte all'Albo Regionale, servizi rivolti al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell'ambiente.

Titolo XIV DIFENSORE CIVICO

Art.94 – Istituzione³⁴

Commento [cdc40]: 40 Art.
11 TUEL

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini .

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.95 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale.

2. L'elezione del difensore civico ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di

5. di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni e che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5. Il difensore civico non può ricoprire cariche elettive pubbliche durante l'intera consiliatura immediatamente successiva a quella della sua durata in carica.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

7. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo della residenza nel Comune.

³⁴ Art. 11 TUEL

Art.96 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità di cui all'art.95.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'art.95, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art.97 – Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse e rilevi parzialità, irregolarità, negligenze o ritardi, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali abusi, disfunzioni, carenze, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art.98 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una che ritengono improntata a parzialità, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare i Funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, previa intesa col Responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico definisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per il perfezionamento della pratica o del procedimento - nei limiti prescritti dalle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990 n.241 - dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, senza che possano essergli opposti

dinioghi o il segreto d'ufficio, e deve denunciare al Sindaco i Funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.99 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art.100 - Mezzi del difensore civico

1. La Giunta Comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

Art.101 - Trattamento economico

1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari alla metà di quella stabilita dal Consiglio Comunale per il Vicesindaco.

Titolo XV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.102 - Adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono approvati dal Consiglio Comunale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'adozione dei suddetti Regolamenti Comunali, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risulti compatibile con la legge e lo Statuto.

Art.103 - Entrata in vigore dello Statuto³⁵

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

Commento [cdc41]: 43 Art. 6 TUEL

³⁵ Art. 6 TUEL

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

4. Il Comune adegua i contenuti dello Statuto alle nuove normative, al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria, le normative vigenti e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.